



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.2.2008
COM(2007) 747 definitivo/2

xxx

Rettifica – Annulla e sostituisce la proposta di direttiva del Consiglio COM(2007) 747 definitivo del 28.11.2007. Il paragrafo relativo al principio di sussidiarietà, nella relazione, è stato modificato. Questa rettifica riguarda tutte le versioni linguistiche.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 1554}
{SEC(2007) 1555}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta ha un duplice obiettivo:

- accrescere la certezza giuridica per gli operatori economici e per le amministrazioni fiscali nazionali, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi che devono sostenere per applicare correttamente le norme riguardanti l'esenzione dall'IVA per i servizi assicurativi e finanziari;
- ridurre l'impatto dell'IVA occulta sui costi dei prestatori di servizi assicurativi e finanziari.

Per il conseguimento di tali obiettivi la proposta prevede tre misure:

- precisazione delle norme che disciplinano l'esenzione dall'IVA per i servizi assicurativi e finanziari;
- ampliamento dell'attuale opzione per la tassazione mediante il trasferimento del diritto di opzione dagli Stati membri agli operatori economici;
- introduzione del gruppo di ripartizione dei costi, strumento che consente agli operatori economici di effettuare investimenti in comune e di ridistribuire i costi di tali investimenti dal gruppo ai suoi membri in esenzione da IVA.

Precisazione delle norme

La precisazione delle norme che disciplinano l'esenzione dall'IVA per i servizi assicurativi e finanziari ha l'obiettivo di assicurare un'applicazione più uniforme dell'esenzione dall'IVA, accrescendo la certezza giuridica per gli operatori economici e riducendo gli oneri amministrativi che essi devono sostenere per conformarsi a tali norme. La precisazione consiste nei seguenti elementi:

- le condizioni per applicare l'esenzione IVA vengono basate su criteri economici obiettivi e dunque sottratte a un'interpretazione fondata su nozioni di diritto privato nazionale che costituisce una delle ragioni principali della diversità di interpretazione e applicazione tra i vari Stati membri (ad es., un'assicurazione deve riguardare un rischio e prevedere un indennizzo o un beneficio); tali criteri economici obiettivi garantiscono che anche i nuovi servizi che saranno sviluppati in futuro rientreranno nell'esenzione IVA se conformi a detti criteri;
- le nuove norme introducono la nozione secondo la quale l'esenzione copre la fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario, qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione;
- viene introdotta una nozione armonizzata comune di intermediazione per i servizi assicurativi e finanziari;

- dove possibile, le nuove definizioni creano una maggiore coerenza con le norme del mercato interno (ad es., fondi di investimento).

La proposta di direttiva è accompagnata da una proposta di regolamento che contiene un elenco, non esaustivo, di prestazioni che rientrano nell'esenzione dall'IVA per i servizi assicurativi e finanziari o ne sono escluse.

Opzione per la tassazione

Con l'ampliamento dell'opzione per la tassazione, è l'operatore economico a decidere se intende essere interamente imponibile; se esercita tale diritto, può detrarre l'IVA a monte relativa ai suoi investimenti come qualsiasi altro operatore economico. In tal modo si creano condizioni di parità per l'industria finanziaria, che finora non sussistevano in quanto a concedere l'opzione alle imprese sono stati soltanto pochissimi Stati membri, e a condizioni diverse.

Nello stesso tempo viene offerta agli Stati membri la flessibilità necessaria per determinare essi stessi le norme relative all'applicazione dell'opzione adattandola alle loro strutture di controllo fiscale nazionali. Se del caso, potrebbero anche essere adottate disposizioni di applicazione a livello comunitario sulla base dell'articolo 397 della direttiva.

Ripartizione dei costi

Il modello di ripartizione dei costi proposto consente agli operatori economici, in particolare i più piccoli, di effettuare investimenti in comune (ad es., tecnologia informatica o personale specializzato), mediante gruppi che possono effettuare gli acquisti in questione a condizioni di mercato più favorevoli e ridistribuirli ai membri del gruppo in esenzione da IVA.

• **Contesto generale**

Le definizioni dei servizi assicurativi e finanziari esenti sono superate e hanno dato luogo ad un'interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni da parte degli Stati membri. Le parti interessate devono far fronte ad una considerevole complessità giuridica dovuta alla diversità delle prassi amministrative che crea una situazione di incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad un numero crescente di procedimenti giudiziari e all'aumento degli oneri amministrativi sostenuti dagli operatori e dalle amministrazioni per l'applicazione delle esenzioni. È pertanto necessario precisare le norme che disciplinano l'esenzione dall'IVA per i servizi assicurativi e finanziari in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni. Una consultazione pubblica delle parti interessate effettuata nel 2006 e uno studio esterno ("Studio per una migliore comprensione degli effetti economici dell'esenzione dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi") eseguito su incarico della Commissione hanno confermato tale conclusione.

Il secondo problema è quello dell'IVA occulta nella struttura dei costi dei servizi assicurativi e finanziari. In tale settore tutti gli operatori economici cercano di migliorare la propria competitività in quanto sono sempre più esposti alla concorrenza sia tra loro, a causa dell'evoluzione verso un mercato unico paneuropeo, sia da parte degli operatori economici extracomunitari. Il consolidamento nell'ambito del settore è determinato in gran parte dalla necessità di efficienza, ma le strategie di riduzione dei costi si manifestano in vari modi. Questi sviluppi sono accelerati dall'emergere di un più ampio quadro regolamentare per un

mercato europeo integrato dei servizi finanziari, come indicato nel Piano d'azione per i servizi finanziari. Tale quadro regolamentare accresce la concorrenza tra prestatori di servizi assicurativi e finanziari attraverso un costante processo di avanzamento verso la parità di condizioni. In tale contesto, gli operatori economici hanno elaborato svariate tecniche per migliorare la propria competitività, ma alcune delle tecniche di base più comuni comprendono le misure seguenti:

- esternalizzazione di talune attività (al fine di abbassare i costi amministrativi e il costo del lavoro, ad es.: custodia di azioni, funzioni amministrative ecc.);
- messa in comune di talune attività (al fine di ripartire i costi, ad es.: sviluppo comune di sistemi informatici e software per più banche, creazione di credit factories unitamente al consolidamento o sulla base dello stesso);
- subappalto (inserimento di un livello di distribuzione supplementare per i prodotti finanziari o assicurativi).

Queste tecniche comportano il fatto che parte del valore prima creato dai fornitori di prodotti assicurativi e finanziari all'interno della loro impresa viene loro fornito da terzi indipendenti a titolo di servizi. Ne consegue il problema che questi servizi non possono più rientrare nell'esenzione per i servizi finanziari e assicurativi e sono pertanto fatturati con IVA. Tale IVA spesso non è detraibile da parte del cliente poiché questi non ha alcun diritto alla detrazione in quanto prestatore di servizi finanziari e assicurativi esenti. Questa IVA non detraibile diviene parte dei costi. La proposta contiene elementi intesi a ridurre questo impatto sui costi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), e articolo 137, paragrafi 1, lettera a), e 2.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Dove possibile, le nuove definizioni creano una maggiore coerenza con le norme del mercato interno (ad es., fondi di investimento, valutazione del merito di credito, strumenti derivati).

La proposta rientra nella strategia della Commissione per la semplificazione del contesto normativo (COM(2006) 690, azione n. 66). Queste semplificazioni gioveranno sia agli operatori economici che alle autorità fiscali degli Stati membri. Non è possibile tuttavia quantificare i vantaggi che ne conseguiranno.

La proposta migliora la certezza giuridica e riduce gli oneri amministrativi degli operatori e delle autorità fiscali nazionali. Visto che avrebbe un impatto positivo sui costi, non dovrebbe avere effetti negativi sul costo dei servizi assicurativi e finanziari al dettaglio.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Seminario Fiscalis nel dicembre 2004 a Dublino con i rappresentanti del settore dei servizi assicurativi e finanziari e delle autorità fiscali degli Stati membri.

Conferenza sulla fiscalità l'11 maggio 2006 a Bruxelles con i rappresentanti del settore dei servizi assicurativi e finanziari e delle autorità fiscali degli Stati membri.

Consultazione pubblica delle parti interessate nel giugno 2006.

Seminario Fiscalis nel marzo 2007.

Pubblicazione nel giugno 2007 sul sito web della Direzione generale di documenti di lavoro contenenti i primi progetti legislativi.

Tavola rotonda con le parti interessate nel luglio 2007.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Nel seminario Fiscalis del dicembre 2004 a Dublino sono stati analizzati i vari punti problematici per gli operatori economici, in particolare l'esternalizzazione, ed è stato concluso sia da parte degli operatori economici che degli Stati membri che occorreva un'iniziativa legislativa dei servizi della Commissione.

In seguito a tale seminario i servizi della DG TAXUD hanno incaricato un esperto esterno di effettuare uno studio inteso a migliorare la comprensione degli effetti economici derivanti dall'esenzione IVA dei servizi finanziari e assicurativi e hanno intrapreso una serie di consultazioni bilaterali con gli Stati membri e con la DG MARKT che hanno portato all'elaborazione di un documento di base (documento di lavoro Taxud 1802/06) in cui sono esposti i problemi di fondo identificati e i possibili interventi tecnici per farvi fronte. Tale documento è stato discusso con le parti interessate e con gli Stati membri nella conferenza sulla fiscalità svoltasi a Bruxelles nel maggio 2006.

Nel marzo 2007 ha avuto luogo un secondo seminario Fiscalis il cui obiettivo era quello di far conoscere meglio ai funzionari interessati delle amministrazioni fiscali nazionali le politiche che comportano modifiche del quadro regolamentare e i fattori economici che favoriscono l'integrazione finanziaria transfrontaliera. Il programma comprendeva inoltre questioni pratiche riguardo all'attuazione della normativa vigente.

I progetti legislativi sono stati ampiamente discussi con tutte le parti interessate.

Dal 9 maggio 2006 al 9 giugno 2006 si è svolta una consultazione pubblica su Internet. Alla Commissione sono pervenute 82 risposte. I risultati sono disponibili su http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/article_2447_en.htm

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Studio per una migliore comprensione degli effetti economici dell'esenzione dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi (appalto n. taxud/2005/AO-006)

Metodologia applicata

Studio esterno indipendente

Principali organizzazioni/esperti consultati

Price Waterhouse Coopers

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata menzionata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Le conclusioni dello studio, l'analisi della Commissione contenuta nel documento di lavoro Taxud 1802/06 e le reazioni delle parti interessate ottenute nell'ambito della consultazione pubblica sono risultate ampiamente coerenti tra loro, il che ha consentito alla direzione generale Fiscalità e unione doganale di imporre le priorità necessarie e di concentrare i suoi lavori sulle soluzioni più appropriate.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione sul sito web della Direzione generale

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

- **Valutazione dell'impatto**

Le opzioni prese in considerazione sono illustrate in modo esauriente nella valutazione dell'impatto.

Aliquota zero, pag. 31

Estensione del campo di applicazione dell'esenzione, pag. 32

Limitazione uniforme della detrazione dell'IVA sugli acquisti, pag. 33

Opzione per la tassazione, pag. 34

Soggetti IVA transfrontalieri, pag. 37

Persone giuridiche singole e operazioni transfrontaliere, pag. 37

IVA di gruppo, pag. 38

Strumento di ripartizione dei costi, pag. 41

Aliquota IVA ridotta per i servizi acquistati all'esterno, pag. 44

Altre opzioni, pag. 44

La Commissione ha effettuato nell'ambito del programma di lavoro una valutazione dell'impatto, la cui relazione è disponibile nel documento Taxud 15570.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

La proposta comprende tre misure:

- precisazione delle norme che disciplinano l'esenzione dall'IVA per i servizi assicurativi e finanziari;
- ampliamento dell'attuale opzione per la tassazione mediante il trasferimento del diritto di opzione dagli Stati membri agli operatori economici;
- introduzione del gruppo di ripartizione dei costi, strumento che consente agli operatori economici di effettuare investimenti in comune e di ridistribuire i costi di tali investimenti dal gruppo ai suoi membri in esenzione da IVA.

• Base giuridica

Articolo 93 del trattato

• Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non riguarda un settore di esclusiva competenza della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

L'esenzione dall'IVA per i servizi assicurativi e finanziari è già oggetto di disposizioni comunitarie contenute negli articoli 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Per modificare tali disposizioni occorre pertanto un intervento del legislatore comunitario.

Gli Stati membri non potrebbero adottare essi stessi nuove norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria vigente.

L'intervento dei soli Stati membri non potrebbe realizzare l'obiettivo dell'uniformità di interpretazione e applicazione delle definizioni dei servizi assicurativi e finanziari esenti da IVA; l'applicazione eterogenea da parte degli Stati membri è la causa dei problemi incontrati dagli operatori economici.

L'opzione per la tassazione è attualmente accordata soltanto da cinque Stati membri; perché tale diritto possa essere concesso agli operatori economici in generale, occorre modificare la direttiva.

Gli Stati membri non possono modificare essi stessi il diritto comunitario; il crescente numero di controversie tra le autorità fiscali degli Stati membri e gli operatori economici ha già determinato un aumento considerevole degli oneri amministrativi per tali autorità e ha in parte compromesso la loro sicurezza di bilancio. In tale situazione, misure adottate dagli Stati membri potrebbero creare una spirale discendente verso condizioni di concorrenza fiscale sleale.

L'azione comunitaria permette di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

La proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio realizza l'obiettivo dell'uniformità di interpretazione e applicazione delle definizioni dei servizi finanziari e assicurativi esenti da IVA. Essa dà agli operatori economici il diritto di optare per la tassazione e crea un meccanismo di ripartizione dei costi in esenzione da IVA; tutte queste misure richiedono una modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

I servizi della Commissione, le parti interessate, gli Stati membri e gli esperti esterni sono unanimi nel ritenere che gli obiettivi perseguiti possano essere realizzati soltanto mediante disposizioni comunitarie.

I motivi sopra esposti sono evidenti e dimostrano che l'ambito della proposta si limita a quanto non può essere realizzato in modo soddisfacente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio dal legislatore comunitario.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Le misure proposte sono contenute in un progetto di direttiva; può esservi una sola interpretazione corretta delle norme sull'esenzione IVA dei servizi assicurativi e finanziari che si applicano in tutta la Comunità e questo obiettivo si può raggiungere soltanto modificando le attuali norme della direttiva 2006/112/CE. Per consentire ai prestatori di servizi assicurativi e finanziari esenti di effettuare in gruppo i loro investimenti e ridistribuirli in esenzione da IVA dal gruppo ai suoi membri occorre uno strumento appropriato operante anche in scenari transfrontalieri; tale strumento può essere creato soltanto mediante una modifica della direttiva 2006/112/CE.

Norme chiare basate su criteri economici riducono l'oggetto di possibili controversie e creano quindi condizioni di certezza giuridica, in virtù delle quali gli oneri amministrativi da sostenere per concordare possibilmente con più Stati membri in che modo le norme debbano essere interpretate e applicate sono considerevolmente ridotti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo seguente.

La vigente direttiva 2006/112/CE del Consiglio può essere modificata soltanto da un'altra direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Essa comprende le seguenti misure di semplificazione:

- basa le condizioni per l'applicazione dell'esenzione IVA su criteri economici obiettivi che rendono l'esenzione più gestibile;
- precisa che l'esenzione copre la fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario, qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione, il che riduce le possibili cause di controversia;
- introduce una nozione armonizzata comune di intermediazione per i servizi assicurativi e finanziari; i servizi assicurativi e i servizi finanziari sono soggetti agli stessi principi.

- **Tavola di concordanza**

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.
- (2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴ sono superate e hanno dato luogo ad un'interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.
- (3) Per garantire la neutralità fiscale le esenzioni devono essere connesse alla natura dei servizi in questione, sulla base di criteri economici oggettivi, e non alle persone che prestano tali servizi.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

- (4) Una particolare incertezza sorge quando gli operatori economici trasferiscono l'esecuzione di talune attività a persone indipendenti o mettono in comune talune attività. Per evitare tale incertezza è opportuno precisare che le attività che sono elementi costitutivi di un servizio assicurativo o finanziario, che formano un insieme distinto e che presentano il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione rientrano nell'esenzione che si applica a tale servizio.
- (5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari.
- (6) La modernizzazione delle esenzioni per i servizi assicurativi e finanziari è intesa anche a garantire la coerenza con le disposizioni relative al mercato interno, in particolare il Piano d'azione per i servizi finanziari⁵ e le norme che disciplinano gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Tuttavia, perché sia soddisfatto il requisito di un'interpretazione rigorosa delle esenzioni dall'IVA, è necessario in alcuni casi che le definizioni dei servizi assicurativi e finanziari esenti siano più restrittive di quelle previste dalle norme relative al mercato interno.
- (7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l'IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione.
- (8) Rafforzando la cooperazione transfrontaliera i prestatori di servizi assicurativi e finanziari possono accrescere la loro competitività e contribuire alla realizzazione del mercato interno. Fatto salvo il rispetto del principio di neutralità fiscale, deve pertanto essere previsto per gli operatori economici interessati il diritto di optare per la tassazione e di collaborare tra loro in termini di ripartizione dei costi.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- (1) L'articolo 135 è così modificato:
 - (a) Al paragrafo 1, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
 - “(a) assicurazione e riassicurazione;
 - (b) concessione di crediti e prestazione di garanzia per debiti risultanti dalla concessione di crediti;

⁵ COM (1999) 232.

- (c) operazioni relative a depositi finanziari e alla gestione di conti;
- (d) cambio di valuta e fornitura di contanti;
- (e) cessione di titoli;
- (f) intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie di cui alle lettere da a) a e);
- (g) gestione di fondi di investimento;”

(b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater:

“1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.

1 ter. Se un’operazione complessa comprende un elemento di assicurazione stipulato separatamente, l’assicurazione costituisce un servizio distinto esente a norma del paragrafo 1, lettera a).

1 quater. Se la cessione di beni o prestazione di servizi comprende una concessione di credito non stipulata separatamente, la concessione di credito non costituisce un servizio distinto esente a norma del paragrafo 1, lettera b).”

(2) È inserito il seguente articolo 135 bis:

“Articolo 135 bis

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) e g), si intende per:

- (1) “assicurazione e riassicurazione”, un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un’altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;
- (2) “ concessione di crediti”, il prestito di denaro o la promessa di prestare denaro;
- (3) “prestazione di garanzia per debiti”, assunzione di responsabilità per il debito di un’altra persona;
- (4) “deposito finanziario”, un deposito di denaro tenuto per conto del depositante, che mantiene i diritti relativi ai fondi depositati, i quali devono essere restituiti secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili;
- (5) “ gestione di conti”, la gestione di un conto monetario per un cliente;
- (6) “cambio di valuta”, prestazione di servizi con cui una persona cambia in altra valuta banconote o monete normalmente utilizzate per il loro valore liberatorio, depositi o denaro di un conto monetario, sulla base dei tassi di cambio tra le valute di paesi diversi;

- (7) “contanti”, banconote e monete normalmente utilizzate per il loro valore liberatorio o mezzi di pagamento trasferibili;
 - (8) “cessione di titoli”, cessione di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all’articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:
 - (a) la partecipazione al capitale di una società o altra associazione;
 - (b) la posizione di creditore in relazione a debiti;
 - (c) la proprietà di quote di organismi di investimento collettivo in titoli di cui alle lettere a) o b) o in altri strumenti finanziari esenti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a d), o in altri organismi di investimento collettivo;
 - (9) “intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie”, la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari;
 - (10) “fondi di investimento”, organismi di investimento collettivo negli strumenti finanziari esenti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), e in beni immobili;
 - (11) “gestione di fondi di investimento”, attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato.”
- (3) All’articolo 137, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
- (4) Sono inseriti i seguenti articoli 137 bis e 137 ter:

“Articolo 137 bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione dei servizi di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).
2. Il Consiglio adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

Articolo 137 ter

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate da un gruppo di soggetti passivi nei confronti dei membri del gruppo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (1) il gruppo stesso e tutti i suoi membri sono stabiliti o residenti nella Comunità;
 - (2) il gruppo esercita un'attività autonoma e agisce come soggetto indipendente nei confronti dei suoi membri;
 - (3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;
 - (4) le prestazioni sono effettuate dal gruppo soltanto nei confronti dei suoi membri e sono necessarie per consentire a questi ultimi di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g);
 - (5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni, esclusi eventuali adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta.”
- (5) All'articolo 174, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- “(c) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), quando si tratta di operazioni accessorie.”

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*